

# COMUNE DI GRAGNANO

(Provincia di Napoli)

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

### CAPO I

#### ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE AUTORIZZATORIO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

##### Art. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione di un canone autorizzatorio per l'installazione dei mezzi pubblicitari, in conformità a quanto disposto dagli artt.52, 62 e 64 del D. Lgs.15.12.1997 n.446.

##### Art. 2 – Presupposto del canone

1. È soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva o acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
  - I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - I messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

##### Articolo 3 – Caratteristiche urbanistiche ambientali commerciali

- 1 Concorre alla determinazione delle tariffe la suddivisione del territorio comunale in due categorie : CATERGORIA NORMALE e CATEGORIA SPECIALE tenendo conto del rilevante impatto ambientale delle iniziative pubblicitarie nel centro storico, nelle località di interesse storico-artistico, rispetto a località decentrate e prive di particolare interesse ambientale.
- 2 Le località nel cui ambito le iniziative pubblicitarie producono un sensibile disagio ambientale oltre ad incidere significativamente anche sull'arredo urbano, sono quelle riconducibili alla zona "A" così come identificata e denominata "Zona omogenea storico-paesistica", dal vigente piano regolatore generale, nonché alla

zona territoriale 2 "Tutela degli insediamenti antichi accentrati" del piano urbanistico territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana.

Il grafico della zona "A" è riportato in allegato al presente regolamento costituendone parte integrante e sostanziale.

1. Tale zona è circoscritta dalle seguenti strade e piazze che ne costituiscono parte integrante: P.zza Matteotti, Via Roma, Via P. Nastro, P.zza Aubrij, Via T. Sorrentino, Via Agerola, Via Castellammare, Via Nuova S. Leone, P.zza G. Marconi, Via S. Giuseppe, Via Caprile, Via Nuova Aurano, Piazzetta Aurano, Via Castello e frazione di Castello.
2. Le iniziative pubblicitarie effettuate nell'ambito di tale zona denominata "speciale", subiscono, per l'alterazione ambientale che producono, una maggiorazione di tariffa del 100%.
5. La classificazione e la maggiorazione di cui ai commi precedenti è estesa anche alle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle aventi carattere commerciale.

#### **Art. 4 - Soggetto obbligato**

1. Soggetto obbligato al pagamento del canone è il titolare del relativo provvedimento di autorizzazione ovvero colui che utilizza il mezzo pubblicitario, nel caso che l'installazione avvenga senza titolo.
2. È solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Art. 5 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. Un solo mezzo pubblicitario, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, non è soggetto al pagamento del canone.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, ad eccezione dei mezzi pubblicitari bifacciali per i quali si procederà al computo del canone dovuto considerando separatamente le due superfici adibite alla pubblicità, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. In caso di più installazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola installazione.
8. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.

**Art. 6 - Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione del canone.**

1. L'attività di accertamento e riscossione del canone di cui al presente regolamento è gestito direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, fatta salva la riscossione coattiva da effettuarsi a mezzo ingiunzione fiscale prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

**Art. 7 - Pagamento del Canone.**

Per le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate a seguito di autorizzazioni con durata superiore a 365 giorni, il canone è dovuto per anno solare di riferimento; Le frazioni di anno risultanti da pubblicità permanente iniziata ovvero cessata in corso d'anno, il canone è dovuto comunque per l'intero anno;

Il canone per la pubblicità annuale deve essere corrisposto, *per gli anni successivi a quello del rilascio*, in unica soluzione entro il *31 marzo* d'ogni anno. E' ammesso il pagamento in n° 4 rate trimestrali anticipate, aventi scadenza 31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12, per canoni d'importo superiore ad € 200,00.

Il pagamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito in unica soluzione anticipata al momento del ritiro dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;

Il mancato pagamento del Canone entro il termine previsto, per gli anni successivi a quello del rilascio, può essere sanato, al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 11, ricorrendo all'istituto del ravvedimento con le modalità e nelle misure previste all'art. 13 del D.Lgs.472/97.

Per la pubblicità già in essere il Settore Tributi invierà entro la prima decade di marzo l'invito al pagamento del canone, informando il contribuente a mezzo scheda tecnica delle caratteristiche dei mezzi, delle ubicazioni e delle superfici. Il contribuente è comunque tenuto alla verifica dei dati contenuti nella scheda tecnica, a comunicare all'ufficio tributi eventuali variazioni e rettificare, se necessario, l'importo del pagamento.

E' considerata temporanea la pubblicità relativa a periodi inferiori a mesi 3; in tal caso, il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità stessa, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio.

In caso di sostituzione di mezzi pubblicitari preesistenti , e nel solo caso che questi siano di superficie maggiore dei preesistenti, si procederà al conguaglio fra il canone dovuto in seguito alla nuova autorizzazione e quello già corrisposto per lo stesso periodo.

Le nuove autorizzazioni per mezzi pubblicitari già installati, rilasciate a seguito di successione ereditaria o modifica della ragione sociale della stessa ditta intestataria, non danno luogo a nuovo assoggettamento al canone.

Il documento comprovante l'avvenuto pagamento del canone dovrà essere conservato, in caso di pubblicità d'esercizio, presso l'esercizio sede dell'esposizione pubblicitaria ed esibito a richiesta degli agenti accertatori autorizzati. In caso di pubblicità non d'esercizio, ovvero per conto terzi, il documento suindicato dovrà essere conservato presso la sede legale del titolare dell'autorizzazione.

Nel caso di scadenza del termine di pagamento coincida con un giorno festivo, il pagamento medesimo può essere validamente effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

In caso di necessità tecnico operative la Giunta Municipale potrà stabilire nuove scadenze per posticiparle ma mai per anticiparle.

Per la pubblicità su impianti installati sopra beni appartenenti al Comune o dallo stesso dati in godimento a terzi, per gli impianti pubblicitari tipo "poster" e tipo "stendardi", nonché, per le occupazioni di suolo pubblico di natura temporanea con mezzi recanti messaggi pubblicitari, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

Tutti i versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo."

## **Articolo 8 - Cessazione.**

1. Qualora, in corso di validità dell'autorizzazione, l'intestatario della medesima intenda rinunciare alla pubblicità, deve presentare apposita denuncia di cessazione all'ufficio TRIBUTI, o al suo concessionario della riscossione, entro il **31 gennaio** per forme pubblicitarie rimosse prima del **31 dicembre** dell'anno precedente.  
***Superati tali termini, la denuncia di cessazione s'intenderà valida per l'annualità successiva , con il conseguente pagamento del canone per l'annualità in corso.***

2. La disdetta anticipata dell'autorizzazione temporanea non dà diritto alla restituzione del canone pagato all'atto del rilascio.
3. Se la pubblicità temporanea o permanente è interrotta per causa di forza maggiore o per fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono compete per il periodo effettivo di mancata utilizzazione.

#### **Articolo 9 – Rimborsi**

1. Si dà luogo a rimborso del canone eventualmente versato nel caso in cui il titolare dell'atto di autorizzazione, prima di procedere all'installazione dei mezzi pubblicitari, rinuncia all'autorizzazione con apposita motivata comunicazione scritta diretta all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento.
2. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla rimozione del mezzo pubblicitario e in misura proporzionale al periodo di mancato godimento, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
3. Alla restituzione di eventuali somme erroneamente versate dal soggetto obbligato al pagamento del canone, provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
4. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
5. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a € 10,00.

#### **Articolo 10 – Equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza**

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta comunque non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate dai commi successivi del presente articolo.
4. L'Ufficio competente o il concessionario è tenuto a porre in essere tutte le procedure relative al controllo, al sistema sanzionatorio ivi comprese le ordinanze, le ingiunzioni e le fasi successive all'accertamento della contravvenzione, nelle misure e con le modalità previste dalla Legge, dai Regolamenti o dal Piano Generale degli Impianti.
5. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, rilasciata dall'Ufficio competente ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati.

6. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
7. E' altresì considerata abusiva la pubblicità e l'affissione per le quali non siano stati effettuati pagamenti
8. L'Ufficio competente provvederà a porre in essere tutte le procedure necessarie per la rimozione delle forme di pubblicità abusive di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche tramite il concessionario. Le stesse devono essere eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che devono provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvederà lo stesso Ufficio competente con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione, la cancellazione ed il ripristino dello stato preesistente.
9. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
10. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 24 del D. Lgs. n° 507/1993
11. Le installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle autorizzate con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della tariffa.
12. La sanzione pecuniaria prevista al precedente comma è ridotta ad **un terzo** qualora il pagamento sia effettuato entro **60** giorni dall'accertamento e sia rimossa l'installazione abusiva.
13. Nel caso venga omessa la presentazione della domanda, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato.

#### **Articolo 11 - Recupero canone evaso e sanzioni.**

1. L'Ufficio Tributi, in caso di omesso o parziale versamento entro il termine di decadenza, comunica all'interessato la richiesta di pagamento, con l'applicazione di una sanzione del 30% dell'ammontare del canone dovuto.
2. Qualora il pagamento sia eseguito entro 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione, la sanzione è ridotta al 5%.
3. Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui tali somme sono divenute esigibili.
4. In caso di mancato versamento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta si procederà alla copertura dei mezzi pubblicitari ed all'avvio del procedimento di rimozione.
5. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1 è fissato in cinque anni.

## Articolo 12 - Riduzioni del canone.

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
  - Per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
  - per le nuove iniziative commerciali ed economiche per i tre anni solari a condizione che utilizzino insegne in legno, ferro, metallo , maioliche , ceramiche o pittoresche prive di luce propria tali da garantire il decoro dell'ambiente ed il rispetto architettonico e paesaggistico che l'ufficio dovrà provvedere ad identificare.
2. Non si applica la riduzione del canone in caso di pubblicità con indicazione di persone, ditte, società (sponsor) che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse e siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 36 del presente Regolamento, fatte salve le iniziative patrocinate dal Comune di Gragnano.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di individuare con apposita deliberazione ulteriori casi particolari in cui concedere l'agevolazione di cui al primo comma.
4. La tariffa base prevista per la pubblicità ordinaria permanente e temporanea è ridotta di un terzo se i mezzi pubblicitari sono installati su beni privati (**terreni o strade private**), come previsto dall'art.62 punto f) del D.L.vo 446/97 a condizione che non siano di impatto ambientale tali da alterare il paesaggio e l'architettura .
5. il canone è ridotto del 30% per 5 anni solari per le attività economiche e commerciali che convertono le proprie insegne o tabelle nelle tipologie di cui al comma 1.

## Articolo 13 - Non assoggettabilità al canone

1. Non sono assoggettabili al canone le seguenti fattispecie:
  - La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi o pubblici esercizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi per l'attività in essi esercitata e per i gli stessi prodotti pubblicizzati per vendita e somministrazione;
  - La pubblicità realizzata da ONLUS regolarmente iscritte all'anagrafe Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 460/1997. Per beneficiare dell'esenzione i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione al Gestore di idonea documentazione attestante la natura di ONLUS.
  - Le associazioni senza fini di lucro patrocinate dal Comune
  - gli avvisi al pubblico esposti all'interno delle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei

- servizi di pubblica utilità, che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - la pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per attività istituzionali;
  - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati associazioni fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento purché le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  - la pubblicità effettuata da ditte appaltatrici per servizi erogati per conto del Comune;
  - la pubblicità effettuata su aree di verde pubblico , nella misura massima complessiva di mq. 4, da soggetti che hanno un rapporto di sponsorizzazione con l'Amministrazione per la cura di tali aree;
  - Le insegne di esercizio delle attività commerciali o di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, qualora la somma delle superfici degli impianti imputabili ai soggetti obbligati non sia superiore a 5 mq.
  - Il diritto all' esenzione non esclude la presentazione della domanda e documentazione prevista agli articoli 23 e 32 del Titolo I del Piano Generale degli Impianti.

#### **Articolo 14 - Tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.**

1. La tariffa del canone è deliberata dalla Giunta Comunale con idoneo atto entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con validità dal 1° gennaio, sulla base dei criteri di cui all'articolo 62, comma 2, lett. d) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, tenendo conto dell'impatto ambientale esercitato (luminosità, dimensioni) e con le modalità di cui al successivo articolo;
2. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente, anche in base all'indice ISTAT.
3. In caso di mancanza dell'atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate le tariffe in vigore.

#### **Articolo 15 – Modalità di applicazione della tariffa**

##### **1. Pubblicità ordinaria**

- a) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi del presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.
- b) E' assimilata alla pubblicità ordinaria, la propaganda su veicoli in sosta a margine della strada per un periodo superiore alle 48 ore.



- c) Per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera a) del presente comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
- d) Per la pubblicità di cui alla lettera a) del presente comma 1 che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
- e) Qualora la pubblicità di cui alla lettera a) b), c) e d) del presente comma 1 sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

## 2. Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni

- a) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, il canone è applicato indipendentemente dal numero dei messaggi, in base alla tariffa deliberata dal Comune.
- b) Per la pubblicità non superiore a mesi 3 il canone si applica, per ogni mese o frazione, con una tariffa pari a un decimo di quella sopra prevista.
- c) Qualora la pubblicità sia effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
- d) Per la pubblicità di cui alla lettera a) del presente comma che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50%;per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
- e) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.
- f) Qualora la pubblicità di cui alla lettera e) del presente comma 2 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

## 3. Pubblicità varia

- a) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dal comma 1 lett. a) del presente articolo .
- b) Per la pubblicità (aerea) effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.
- c) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dalla lettera b) del presente comma 3.

- d) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune. (volantinaggio)
- e) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quello stabilito nella tariffa approvata dal Comune.(sonora)

#### **Articolo 16 – Riscossione coattiva.**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni o penali non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la copertura della pubblicità, la rimozione dei materiali e manufatti nei casi di installazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto autorizzatorio.
3. Il credito derivante dall'applicazione del canone è assistito, ai sensi dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

#### **Articolo 17 – Contenzioso.**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo delle autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Articolo 18 – Funzionario Responsabile.**

1. E' designato un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del regime autorizzatorio a cui sono sottoposte le iniziative pubblicitarie e del servizio delle pubbliche affissioni entrambi disciplinati dal presente regolamento.
2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le autorizzazioni, gli avvisi, i provvedimenti relativi, irroga le sanzioni e dispone gli eventuali rimborsi.
3. Il nominativo del Funzionario Responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità del Ministero delle Finanze.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 e 2 spettano al concessionario ad eccezione delle autorizzazioni che restano di competenza del Comune.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RELATIVI DIRITTI**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 19** - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507.
2. Agli effetti del presente regolamento per "diritto" s'intende il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

#### **Articolo 20**- Classificazione Del Comune

Ai fini della determinazione del diritto, il Comune di Gragnano ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla IV classe, in base alla popolazione residente al 01/01/2014 (n. abitanti 29.785) *aggiornarlo al 31/12/2014.*

#### **Articolo 21** - Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione del diritto

Il Comune di Gragnano gestisce direttamente, con personale allo scopo designato, il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto".

Il servizio può essere affidato a ditta esterna mediante convenzione.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenesse più conveniente, sotto il profilo economico e funzionale, di affidare in concessione il servizio di gestione del CIMP, il servizio affissioni costituirà parte integrante del contratto di affidamento.

## **CAPO III**

### **IMPIANTI PER LE AFFISSIONI**

#### **Articolo 22** - Caratteristiche e tipologia degli impianti delle affissioni

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni devono rispettare le disposizioni del titolo I del presente regolamento e del Piano Generale degli Impianti.

### **Articolo 23** - Quantità degli impianti delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 29.776, unità registrate al 31/12/2014, non deve essere inferiore a mq. 357,31 corrispondente a 12 mq per ogni mille abitanti secondo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 507/93.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere adeguata secondo le prescrizione dell' art. 4 del Piano Generale degli Impianti.
3. Gli impianti affissionali sono costituiti da plance in lamiera zincata sostenuti da montanti in ferro tubolare aventi diametro di mm.50/60. L'Amministrazione può disporre, a spese dell'eventuale Concessionario, che nel centro storico gli impianti siano di tipo diverso e più adeguato al decoro cittadino.  
L' intero impianto affissionale è **,come da recente censimento**, attualmente costituito da:

n. 70 plance di dimensione m. 1,40x2,00 = mq. 196,00  
n. 15 plance di dimensione m. 2,10x2,00 = mq. 63,00  
n. 01 plance di dimensione m. 1,00x1,40 = mq. 1,40 per un tot. di mq. 260,40.

e sarà oggetto di riqualificazione che comporterà l'implementazione di nuovi impianti fino al raggiungimento della superficie prevista dall' art. 4 del Piano Generale degli Impianti .

Tale implementazione sarà effettuata a cura del concessionario della gestione del servizio di accertamento e riscossione ,che provvederà, inoltre, al ripristino del parco impianti esistente, nonché alla ripartizione ,in accordo con gli uffici comunali, degli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale o commerciale.

Il concessionario, a seguito dell'individuazione dei suddetti impianti, provvederà alla loro corretta individuazione apponendo targa identificativa che ne stabilisca l'uso.

4. A tal fine ed ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93 l'intera superficie per le pubbliche affissioni viene così ripartita:
  - a) superficie destinata per affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica: **30%** del totale.
  - b) superficie destinata agli avvisi commerciali: **70%** del totale.

### **Articolo 24** - Impianti privati ed affissioni dirette per affissioni mortuarie.

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di pubbliche affissioni di cui ai precedenti artt. 22 e 23, dalla predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 41, la Giunta Comunale, può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione diretta di manifesti mortuari .
2. Le agenzie funebri interessate provvederanno ad inoltrare agli uffici competenti la relativa proposta di installazione, secondo i canoni previsti dal presente regolamento ed in osservanza di quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti.
3. E' altresì ammessa la possibilità di concedere spazi ,nella percentuale massima del 10%, per affissioni dirette non aventi contenuto commerciale ad Enti od Associazioni non aventi finalità di lucro, da collocarsi su beni privati di cui abbiano la disponibilità e

previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione. Nei suddetti spazi autorizzati non possono essere affissi manifesti aventi contenuto commerciale, pur riguardanti esclusivamente iniziative poste in essere dagli Enti o Associazioni medesime, pena la revoca dell'Autorizzazione.

#### **Articolo 25 - Autorizzazioni**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate nel Titolo I del Piano Generale degli Impianti.

#### **Articolo 26 - Affissioni abusive**

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive ai sensi del precedente comma, fatta salva la facoltà di cui al comma 3 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedere entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. A propria discrezione e qualora non riscontri altra violazione di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che l'affissione abusiva, sempre che siano stati pagati i diritti e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
4. In tal caso, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge, è altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.lgs n. 507/1993.

#### **Articolo 27 - Affissioni su spazi ed aree comunali**

1. Qualora la pubblica affissione sia effettuata su beni di proprietà comunale e dati in gestione al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
2. si riconosce l'esenzione per la pubblicità effettuata su aiuole e verde attrezzato di proprietà comunale per il quale si provveda alla manutenzione e cura delle stesse, previa autorizzazione ed approvazione dell'impianto da parte dell'ente.

#### **Articolo 28 - Spazi per le affissioni su beni privati**

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono essere indicati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune di riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata dall'art. 59, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

#### **CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

##### **Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del comune di Gragnano, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

##### **Articolo 30 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto.**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le sanzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20,21 e 22 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507. Tali disposizioni sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

##### **Articolo 31 - Riduzioni del diritto ed esenzioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 507/93;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva , alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) gli annunci mortuari.
3. Si considerano, altresì, esenti ai sensi dell'art. 21, lett. A), del D.lgs n° 507/93 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e purché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

### **Articolo 32 - Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto, con versamento su apposito conto corrente postale.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

### **Articolo 33 - Modalità per le affissioni**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità dalle commissioni. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

#### **Articolo 34 - Rimborso dei diritti pagati**

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei seguenti casi previsti ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. n. 507/1993:
  - ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche
  - mancanza di spazi disponibili per l'affissione
2. Il committente ha diritto al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 22 del D.Lgs n. 507/93 e precisamente quando il medesimo annulli la richiesta di affissione prima che venga eseguita.
3. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
4. Non si effettua il rimborso di diritti la cui entità sia inferiore ad Euro 10,00.

#### **Articolo 35 – Interessi**

1. La misura annua degli interessi è determinata dal tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Articolo 36 - Riscossione del Diritto**

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. approvato con D.M.del 5 agosto 1994 ha decorrenza liberatoria della obbligazione nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.lgs n^ 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
4. I versamenti di importo pari od inferiore ad Euro 2,00 non sono dovuti.

#### **Articolo 37 - Contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei termini e modalità stabilite dal D.Lgs n. 546/92 .
2. Contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Regionale nei termini e modalità di cui al D.Lgs n. 546/92.



3. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale sono ammessi i mezzi di impugnazione di cui agli articoli 50 e seguenti del D.Lgs n. 546/92

#### **Articolo 38-** Procedimento esecutivo

1. 1 Il Diritto dovuto a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposto nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperato a mezzo decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

#### **Articolo 39 -** Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dagli articoli 23 e 24 del D.Lgs n. 507/93 che qui si intendono integralmente richiamati.
2. Le affissioni non possono farsi fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente. La violazione di detta disposizione è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dal R.D. 18/06/1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e relative modificazioni ed integrazioni.

### **CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Articolo 40 -** Censimento degli Impianti

1. Il Comune di Gragnano ha la competenza di definire o approvare le caratteristiche tecnologiche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione della loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.
2. Entro il 31 dicembre di ogni triennio, la Giunta Comunale, su proposta degli uffici di Polizia Municipale, e dell'Ufficio Tecnico approva l'elenco ricognitivo dettagliato degli impianti pubblicitari e degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti sul territorio comunale, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della collettività nonché lo stato di conservazione degli stessi.
3. .La quantità degli impianti pubblicitari è compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento dell'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni 3 anni da una apposita indagine effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Articolo 41 - Piano Generale degli impianti.**

1. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari ,è approvato dal Consiglio Comunale.
2. L'attuale previsione della collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzata da privati, dopo opportuna valutazione dei settori comunali interessati.
3. Il piano dovrà prevedere la distribuzione e la tipologia degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

#### **Articolo 42 - Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto,
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

#### **Articolo 43 benefici**

Tutte le agevolazioni e riduzioni previste nel presente regolamento sono subordinate al pagamento dei debiti pregressi nei confronti del Comune di Gagnano.

### **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 44 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, *per quanto compatibili*, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

## **Articolo 45 - Entrata in vigore**

1. Le del presente Regolamento sostituiscono ogni altra regolamentazione della materia adottata in ambito comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale sulla pubblicità" D.Lgs. 446/97 e relativi allegati.
3. Fermo restando il termine di cui all'articolo 234 del Codice della Strada, l'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i manufatti , gli impianti o i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica e/o sostituzione o adeguamento entro 6 mesi .
4. tutte le agevolazioni e riduzioni previste nel presente regolamento saranno riconosciute a condizione che il beneficiario non abbia posizioni debitorie, di qualsiasi genere, nei confronti dell'ente.
5. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale.